



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 36/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 7 S. P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI SU
FREQUENZE TELEVISIVE TERRESTRI IN AMBITO LOCALE “È TV
ANTENNA 1”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 10 luglio 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Emilia Romagna;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna, in data 7 ottobre 2014, ha accertato la violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 da parte della società Rete 7 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare su frequenze terrestri in ambito locale “È Tv



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Antenna 1”, per aver interrotto, con la messa in onda di pubblicità, notiziari televisivi di durata complessiva lorda inferiore a trenta minuti trasmessi dal giorno 26 aprile 2014 al giorno 30 aprile 2014, secondo le seguenti modalità:

in data 26 aprile 2014, dalle ore 19:20 alle ore 19:42, due interruzioni pubblicitarie;
in data 28 aprile 2014, dalle ore 19:24 alle ore 19:47, due interruzioni pubblicitarie;
in data 29 aprile 2014, dalle ore 19:20 alle ore 19:44, due interruzioni pubblicitarie;
in data 30 aprile 2014, dalle ore 19:20 alle ore 19:39, due interruzioni pubblicitarie.

Con atto Cont. 3/14 del 8 ottobre 2014, notificato in pari data alla società sopra menzionata, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo lineare su frequenze televisive terrestri in ambito locale “È Tv Antenna 1” la violazione del disposto dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05 e successive modifiche e integrazioni, nel corso della programmazione televisiva diffusa nei giorni sopra citati.

2. Deduzioni della società

In data 28 ottobre 2014, il Co.re.com. Emilia Romagna, aderendo alla richiesta di audizione dell’emittente, ha convocato il legale rappresentante della società *de qua* il quale ha evidenziato di non avere a disposizione la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, essendo trascorsi i termini di legge previsti per la relativa conservazione. Inoltre, la parte ha illustrato la scelta editoriale dell’emittente di trasmettere notiziari privi di interruzioni pubblicitarie che sarebbero state inserite solo fra un’edizione e l’altra del telegiornale: pertanto, non si sarebbe configurata alcuna violazione dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna ha effettuato l’istruttoria preliminare del procedimento ed ha riscontrato, in data 12 gennaio 2015, la sussistenza della violazione per i fatti contestati proponendo l’irrogazione nei confronti della società *de qua* di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale per ciascuno dei quattro notiziari in relazione ai quali sono state riscontrate le violazioni, in virtù del principio del cumulo materiale delle sanzioni. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione della disposizione contestata, incombendo sull’esercente la responsabilità di assicurare la conformità della condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie a fronte di una durata del programma inferiore a trenta minuti.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione degli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate tali da non comportare significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio ma non risulta aver adottato misure idonee a prevenire violazioni della stessa specie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 3.340.468,04 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicato per i giorni in cui la violazione è stata commessa, in numero di quattro, in applicazione del criterio del cumulo materiale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rete 7 S.p.A., con sede legale in Bologna, Via della Salute, n. 16/11, c.a.p. 40132, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare su frequenze televisive terrestri in ambito locale "È Tv Antenna 1", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005, con delibera n. 36 /15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 36/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani